

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 456 DEL 24/05/2016

OGGETTO: NORME TRANSITORIE PER LA NOMINA DI COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE DI GARE D'APPALTO – ART. 77 C. 12 D.LGS 50/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 24/05/2016	Al 08/06/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Premesso e considerato quanto segue:

- ✓ Come ormai noto, è stato approvato ed è entrato in vigore il nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016); all'art. 77, in particolare, esso disciplina la nomina delle commissioni giudicatrici, relativamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducendo alcune importanti novità: prima fra tutte, sicuramente, l'istituzione di un albo dei commissari, da costituire presso l'ANAC (vedasi comma 3): esso includerà esperti provenienti dalle diverse stazioni appaltanti, tra i quali saranno di volta in volta individuati quelli da nominare dalla stazione appaltante in relazione alla singola procedura d'acquisizione; è richiesto tempo per l'attivazione delle procedure ANAC, inclusa la formazione dell'albo ex art. 78; in attesa della disciplina ANAC, ciascuna amministrazione, come previsto dal comma 12 dell'art. 77, è tenuta a definire e regolamentare la nomina e la composizione dell'organo di valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità e correttezza dell'attività amministrativa.
- ✓ Per tali motivazioni, si rende ora necessario adottare le **allegate norme transitorie** interne che disciplinano l'argomento in trattazione, fermo che esse si applicheranno fino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 77;

VISTI:

- D. Lgs. 50/2016;
- DPR .207/2010;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'atto aziendale;
- la deliberazione aziendale n. 1430/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare le allegate norme transitorie interne che, in conformità a quanto previsto dal comma 12 dell'art 77 – D.Lgs 50/2016, disciplinano la nomina, la composizione e il

funzionamento della commissioni giudicatrici, dando atto che esse si applicheranno fino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 77;

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: al SISA e all'ufficio Trasparenza e Anticorruzione.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

per il Servizio
R. Di Gennaro
F.Deledda
Codice Servizio 149/2016

ART. 77 C. 12 D.LGS 50/2016: NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI – NORME TRANSITORIE

PREMESSE

Il nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016) disciplina, all'art. 77, la nomina delle commissioni giudicatrici, relativamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducendo alcune importanti novità; è richiesto tempo per l'attivazione delle procedure ANAC, inclusa la formazione dell'albo ex art. 78; in attesa della disciplina ANAC dell'albo di esperti, ciascuna amministrazione, come previsto dal comma 12 dello stesso articolo, è tenuta a definire e regolamentare la nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.

Per tali motivazioni, si rende quindi ora necessario adottare un apposito regolamento interno che disciplina l'argomento in trattazione, fermo che esso si applicherà fino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 77, fino quindi all'adozione di specifiche linee guida da parte dell'ANAC.

NORME TRANSITORIE

1. Essendo coerente con quanto previsto dal nuovo Codice in materia di nomina delle Commissioni che l'individuazione di membri sia demandata in via esclusiva all'Organo di Governo, continuano ad applicarsi i provvedimenti aziendali sulla delega di funzioni ai dirigenti in base ai quali è riservata al Direttore Generale (oggi al Commissario) la nomina della Commissione, da disporsi con atto deliberativo.

Il Direttore Generale/Commissario decide autonomamente, sentiti, ove lo ritenga, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, quali persone nominare quali membri della Commissione.

Dopo aver deciso quali membri nominare nella Commissione lo comunica con i normali mezzi di comunicazione informatica al Servizio Provveditorato, il quale dovrà formalizzare la proposta d'atto deliberativo.

2. I membri debbono essere scelti in numero dispari, non superiore a 5, tra soggetti, dirigenti e funzionari, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; di norma la Commissione è costituita da una pluralità di esperti che possono avere specializzazioni in ambiti diversi (comunque attinenti l'attività valutativa da svolgere), e che siano quindi in grado di fornire apporto specialistico alle valutazioni per quanto di rispettiva specifica esperienza e professionalità. La deliberazione di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di presidente.

3. Di norma la Commissione è costituita da membri interni; possono essere nominati membri esterni per una o più delle seguenti ragioni:

- quando all'interno dell'Ente non siano presenti esperti;
- quando all'interno dell'Ente non siano presenti esperti in numero adeguato;
- quando all'interno dell'Ente non siano presenti esperti per particolari valutazioni nell'ambito del complesso delle valutazioni da effettuare;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari ai sensi dell'art. 77 commi 6 e 9 del D.Lgs 50/2016 risultino incompatibili;
- quando l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altre ragioni di opportunità tecnica inducano a ritenere opportuno nominare uno o più commissari esterni.

Per la nomina dei commissari esterni si applica l'art. 84 c. 8 del D.Lgs 163/06.

4. I membri interni delle Commissioni non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta. I membri esterni delle commissioni hanno diritto ad un compenso di norma identico a quello previsto per le commissioni di concorso, oltre al rimborso delle spese sostenute per le attività di commissione, pagabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi, quando necessari.

5. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Allo scopo di consentire alla Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche, il SISA adotta un protocollo che salvaguardi la riservatezza delle comunicazioni e assicura la disponibilità dei mezzi necessari; per evitare violazioni della riservatezza, durante le operazioni di gara, il protocollo è segretato: esso è approvato dal Direttore Generale/Commissario previa relazione tecnica del Responsabile SISA; l'obbligo di garantirne l'inaccessibilità degli accorgimenti tecnici atti ad assicurarne la riservatezza è demandato al SISA.

6. Al fine di garantire la massima trasparenza, in conformità a quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la composizione della Commissione e i curricula dei singoli componenti sono pubblicati sul sito aziendale, entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento; la pubblicazione nelle forme di rito della deliberazione di nomina assolve all'obbligo di pubblicazione; la deliberazione di nomina può dare atto del fatto che uno, più o tutti i curricula dei singoli componenti sono già pubblicati nel profilo del committente, indicando la sezione del sito in cui i curricula sono pubblicati. Comunque prima della conclusione delle operazioni di valutazione offerte la composizione della commissione e i curricula sono pubblicati anche in "Amministrazione Trasparente". Delle avvenute pubblicazioni si dà atto nei verbali di gara.

7. Per quanto non previsto dalle presenti norme transitorie si applicano in via analogica, in ordine di prevalenza, le previsioni del D.Lgs 50/2016 (con particolare riferimento all'art. 77 c. 3 ultimo periodo), nei limiti in cui siano compatibili, e in subordine le previsioni del D.Lgs 163/06 e del DPR 207/2010.

8. Le presenti norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 77.